

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-009 ED IL BIENNIO ECONOMICO 2006—2007.

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti amministrativi, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 6 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato l'11.06.2007 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Al personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza della soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino alla data dell'inquadramento definitivo nella nuova amministrazione o ente pubblico o privato, data dalla quale decorre il contratto vigente nel comparto o Ente o Istituzione di destinazione.
3. Il riferimento alle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione di cui al comma 1 è riportato nel testo del presente contratto come 'Enti'.

ART. 2 - DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente CCNL, salvo diversa indicazione nel corpo del contratto medesimo. La stipula s'intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 165/2001.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dagli Enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipula di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art.48, comma 3, del d.lgs. n.165/2001.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. Le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il primo mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali.

PERSONALE DAL IV AL IX LIVELLO

ART. 3- ACCESSO AI LIVELLI DI BASE: PROGRESSIONE VERTICALE TRA PROFILI

1. Gli Enti prevederanno, per una sola volta, nell'ambito dei posti disponibili a seguito della programmazione triennale del fabbisogno di personale per l'accesso al livello di base di ciascun profilo dal IV all' VIII, modalità di espletamento di procedure selettive interne riservate al personale dipendente del profilo immediatamente inferiore, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno o in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore.

La disponibilità complessiva riservata al personale dipendente è entro il limite del 50% dei posti.

2. I dipendenti inquadrati nel profilo immediatamente superiore a seguito delle procedure selettive indette ai sensi del presente articolo non sono soggetti al periodo di prova, con le modalità previste dall'art. 52, comma 3, del CCNL del 21/2/2002.

ART. 4 — OPPORTUNITA' DI SVILUPPO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE

1. Al testo dell'art. 8 del CCNL sottoscritto il 7 aprile 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

“ 1. Le anzianità di servizio di cui all'art. 13, comma 3, del DPR n. 171/91 sono ricondotte rispettivamente ad anni cinque e ad anni quattro. Tali anzianità ~~possono essere~~ sono abbreviate rispettivamente a quattro e tre anni.”

b) Il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

“3. Le progressioni economiche di cui all'art. 53 comma 2, del CCNL 21.02.2002 si realizzano mediante l'attribuzione di tre successive posizioni economiche, ciascuna delle quali conseguente a distinta procedura selettiva

attuata secondo i criteri indicati nei successivi commi. Ai fini della partecipazione alla procedura selettiva per l'attribuzione delle posizioni economiche, gli interessati debbono aver maturato un'anzianità di servizio di 4 anni nel livello di appartenenza o nella posizione economica inferiore. La tabella di cui al comma 1 dell'art. 53 del CCN 21.02.2002 deve intendersi comprensiva delle ex qualifiche del ruolo ad esaurimento e di cui all'art. 15 della legge n.88/89. Al personale appartenente a tali ex qualifiche, gli Enti conferiranno incarichi comportanti particolari responsabilità.

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

2. G Gli importi delle progressioni economiche di cui al presente articolo sono definiti nelle misure indicate nella Tabella C ”.

ART.5 -INDENNITA' DI VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE (Art. 42 CCNL 94-97)

1. A decorrere dal 31 dicembre 2007 il limite di cui al comma 3 dell' art.42 CCNL 7-10-96 è elevato al 5%; con la medesima decorrenza, l'importo dell'IVP di cui all'art. 3 CCNL 21-02-02 secondo biennio, è determinato nella misura di 150,00 euro lordi per dodici mensilità. 4,65€

ART.6 - INDENNITÀ DI POSIZIONE

1. L'importo percentuale indicato nell'art. 46, comma 2, del CCNL 7 ottobre del 1997 è elevato fino ad un contingente massimo dell'8%. Il finanziamento è posto a carico delle risorse per il trattamento accessorio di cui all'art. 10.

ART. 7 - SOPPRESSIONE DEL IX LIVELLO

1. A decorrere dal 31 dicembre 2007, il IX livello è soppresso. Il personale in servizio è inquadrato con la medesima data, a seguito di specifici corsi di formazione organizzati dall'Ente, nel livello VIII, di entrambi i profili di operatore.

ART. 8 — AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 2 del CCNL del 7 aprile 2006, biennio economico 2004-05, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dall'allegata Tabella B.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale corrisposta ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

ART. 9 - EFFETTI NUOVI STIPENDI

1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella Tabella A ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa ed espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare.
3. Resta confermato quanto previsto dall'art.12, comma 3, del CCNL 07.04.06.

ART.10 - RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio, determinate ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 7 aprile 2006, biennio economico 2004-05, sono ulteriormente incrementate, a decorrere dal 1.9.2007 (5/13 per l'anno 2007), di

un importo pari allo 0,5% del monte salari riferito all'anno 2005 relativo al personale di cui al presente Capo.

ART. 11 - UTILIZZO DELLE RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

1. Sono confermate le risorse e le modalità di suddivisione delle stesse, già destinate agli istituti del trattamento accessorio, sulla base di quanto stabilito dall'art. 43, comma 2 del CCNL del 7.10.1996 e dalle successive disposizioni contrattuali.

ART.12 – MOBILITÀ TRA PROFILI

1. Le procedure per la mobilità orizzontale tra profili sono attivate dagli Enti con cadenza annuale. Gli effetti giuridici della mobilità tra profili a parità di livello decorrono dal 31 dicembre dell'anno di riferimento. I requisiti utili alla valutazione di cui agli articoli 52 e 65 del CCNL 21-02-02 devono essere posseduti alla medesima data.

RICERCATORI E TECNOLOGI

ART. 13 - RICERCATORI E TECNOLOGI

art. 15 vecchio testo

1. I ricercatori e i tecnologi costituiscono risorse fondamentali per il perseguimento degli obiettivi degli Enti. In relazione a ciò, vanno pienamente coinvolti in tutte le sedi previste nella definizione degli obiettivi di ricerca.
retribuzione
2. Gli Enti dovranno tenere conto per quanto del ruolo dei ricercatori e tecnologi favorendo la presenza negli organi di governo e/o nei consigli scientifici degli Enti medesimi anche attraverso la revisione, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, dei propri regolamenti.
3. Negli Enti in cui non si verificano le condizioni di cui al precedente comma è consentita la costituzione di Organi elettivi, di ricercatori e tecnologi, a carattere consultivo con le modalità di cui al comma 2.
4. In applicazione del D.Lgs. 165/01, art. 15 comma 2, il personale ricercatore e tecnologo non può essere gerarchicamente subordinato alla dirigenza amministrativa per quanto attiene alla gestione della ricerca.

ART. 14 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE PER RICERCATORI E TECNOLOGI

1. Gli stipendi dei ricercatori e tecnologi, come stabiliti dall'art. 6 del CCNL del 7 aprile 2006, biennio economico 2004-05, sono incrementati per ciascun livello e fascia stipendiale degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella D, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi e delle fasce stipendiali risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella E.

3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale corrisposta ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

ART. 15 - EFFETTI NUOVI STIPENDI PER RICERCATORI E TECNOLOGI.

1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella Tabella C ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa ed espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio.
3. Resta confermato quanto previsto dall'art.17, comma 4, del CCNL 07.04.06.

ART. 16 – RISORSE PER LA VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE

1. Gli enti destinano, a decorrere dal 1.12.2007, un importo pari a € 19,33 mensili, da corrispondere per tredici mensilità, per ogni dipendente in servizio al 31 dicembre 2005 (pari allo 0,5% del monte salari riferito all'anno 2005) relativo al personale di cui al presente Capo, finalizzato alla valorizzazione della specifica professionalità degli stessi.
2. Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, in sede di contrattazione integrativa di Ente, dovrà essere definita la destinazione delle risorse di cui all'art. 9, comma 3, del CCNL 7 aprile 2006 (II biennio economico).

NORME DI PARTICOLARE INTERESSE

ART. 17 - ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI

all'ART. 13 del CCNL 21.02.2002 è aggiunto il seguente comma:

3. “Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono essere concessi a domanda, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, nell’ambito del 5% dell’organico, periodi di aspettativa per un anno senza assegni e senza decorrenza di anzianità per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per il tempo necessario a superare un periodo di prova. “

ART.18 – PERIODO DI PROVA

1. L’art.4, comma 11, del CCNL 21-02-02 è modificato nel senso che dopo la frase “o presso le istituzioni dell’Unione europea” va aggiunta l’espressione “o presso Enti e Organismi internazionali”.

ART. 19 – TELELAVORO

1. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente CCNL gli Enti renderanno operativo, previa contrattazione con le OO.SS., il regolamento per la disciplina del telelavoro come previsto dall’art. 21 del CCNL 21.02.02.

ART. 20 - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA COLLETTIVA

L’art.28, comma 3, del CCNL sottoscritto il 7 aprile 2006 è modificato con l’aggiunta delle seguenti lettere q) ed r).

“q) criteri per l’utilizzo, da parte delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, della posta elettronica dell’Ente.

r) criteri generali per l’utilizzazione delle risorse derivanti di cui all’art. 19 del CCNL 7 aprile 2006”.

ART. 21- TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE O IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

1. All'art.29 del CCNL sottoscritto il 7 aprile 2006 è aggiunto il seguente comma 2bis:

“2bis. La rappresentatività delle OO.SS. ammesse alla contrattazione nazionale a livello di Ente è quella definita dall'ARAN. Per la ripartizione dei permessi gli Enti applicano quanto previsto dal comma 4 dell'art. 9 del CCNQ 7.08.1998 e successive modificazioni sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali. Per quanto riguarda il dato associativo resta fermo che le deleghe prese in considerazione sono quelle riferite al personale di ruolo che, ai sensi del d.lgs. 165/01, concorrono alla formazione del monte ore complessivo dei permessi sindacali.”

ART. 22- BUONO PASTO

1. Nell'ambito delle risorse della contrattazione integrativa sarà verificata la possibilità di incrementare il valore unitario del buono pasto entro un valore pari a € 10,00, fatte salve le condizioni di miglior favore in atto .

ART. 23 NORMA DI RINVIO

1. Le Parti convengono di rimandare ad apposita sequenza contrattuale l'attuazione dell'art. 69, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001.

2. Resta in vigore, per quanto compatibile con le disposizioni vigenti e del presente CCNL, tutta la normativa contrattuale e legislativa fin qui applicata nel Comparto.

ART. 24 - PERMESSI RETRIBUITI

L'art.8, comma 1, ultimo capoverso del CCNL 21.02.2002 è così sostituito:

- “nascita dei figli o gravi motivi personali o familiari, anche mediante autocertificazione: 18 ore complessive di permesso all'anno, utilizzabili in modo anche frazionato.”

Art. 25 ENEA

1. L'ENEA in sede di contrattazione integrativa, ad invarianza di costi complessivi, oltre a definire le tabelle di equiparazione di cui all'art. 6 del CCNL 07.04.2006, procederà alla progressiva omogeneizzazione della normativa al fine della completa applicazione del CCNL degli Enti di ricerca.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL è soppresso per l'Enea il profilo di ausiliario. Dal 31.12.2007 è soppresso il livello 3; il personale in servizio è inquadrato in pari data nel livello 4 del profilo immediatamente superiore a seguito di appositi corsi di formazione appositamente organizzati dall'Ente.
3. Sino all'entrata in vigore della contratto integrativo di cui al comma 1, al personale dell'Ente continua ad applicarsi il CCNL ENEA, salvo quanto espressamente previsto dal presente CCNL

ART. 26 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE

4. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 2 del CCNL ENEA del 20 dicembre 2006, biennio economico 2004-05, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata Tabella F, alle scadenze ivi previste.
4. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dall'allegata Tabella G.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale corrisposta ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

ART. 27 - EFFETTI NUOVI STIPENDI

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 22 sono utili ai fini della tredicesima mensilità, dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute previdenziali e assistenziali e

relativi contributi nonché della determinazione della misura dei contributi di riscatto. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 210 della Legge 23-12-2005 n. 266 (legge finanziaria 2006).

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 22 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 28 – INTEGRAZIONE DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE E PER LA PRODUTTIVITA'

1. Le risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività di cui all'art. 5 del CCNL ENEA del 20 dicembre 2006, biennio economico 2004-05, sono incrementate a decorrere dal 1.12.2007 di un importo pari a € 14,11 mensili, da corrispondere per tredici mensilità, per ogni dipendente in servizio al 31 dicembre 2005 (pari a 0,5% del monte salari riferito all'anno 2005) relativo al personale di cui al presente Capo.